



Comune di Capaccio

(Provincia di Salerno)

info@comune.capaccio.sa.it

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 159 DEL 26/04/2011

OGGETTO: Servizio di distribuzione del Gas Matano. Affidamento incarico legale per impugnazione Decreto Ministero Sviluppo Economico istitutivo degli Ambiti Territoriali Minimi ex art. 46 – bis legge n. 222/2007.

L'anno duemilaundici il giorno **ventisei** del mese di **aprile**, alle ore **12,00** con la continuazione, nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza **Marino Pasquale**, nella sua qualità di **Sindaco**

			Presenti	Assenti
1	Tarallo Lorenzo Gerardo	Vice Sindaco	SI	
2	Agresti Giuseppe	Assessore	SI	
3	Buccella Rosario	Assessore	SI	
4	Nacarlo Salvatore	Assessore	SI	

Assiste il Segretario Generale, dr. Andrea D'Amore, incaricato della redazione del verbale.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO :

- Che il D.Lgs. 23/05/2000 n° 164, in vigore dal 21.06.2000, ha recato la riforma del settore del gas metano prevedendo, in particolare, la separazione dell'attività di distribuzione da quella di vendita disponendo che quest'ultima è attività libera, esercitabile da ditte appositamente autorizzate dal Ministero dell'Industria (ora Ministero dello Sviluppo Economico), mentre quella di distribuzione è nell'attribuzione degli Enti locali che affidano il servizio di distribuzione del gas metano, anche in forma associata, esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a 12 anni;
- Che il citato Decreto Legislativo, all'art. 14, prevede altresì che gli Enti locali svolgono attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle attività di distribuzione e che devono avviare la procedura di gara non oltre un anno prima della scadenza dell'affidamento, in modo da evitare soluzioni di continuità nella gestione del servizio;
- Che sia il D.Lgs. n° 164/2000 che le successive disposizioni recate dalle leggi n° 239/04, n° 51/2006 prevedono termini diversi per le concessioni in essere alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sicchè, allo stato sul territorio nazionale i rapporti negoziali tra i Gestori degli impianti di distribuzione del gas metano e gli Enti locali sono regolati da contratti di servizio che hanno scadenze estremamente disallineate nel tempo;
- Che le reti di distribuzione, per effetto delle vigenti disposizioni, rientrano nella disponibilità dell'Ente locale solo previa corresponsione al Gestore uscente di un rimborso, posto a carico del nuovo Gestore ai sensi del comma 8 dell'articolo 14, calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti e, per quanto non desumibile dalla volontà delle parti, con i criteri di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 24 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578;
- Che l'art. 46-bis della legge n° 222/2007 ha successivamente stabilito che:
 - i Ministri dello sviluppo economico e per gli affari regionali e le autonomie locali, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e sentita la Conferenza unificata, determinano gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas, a partire da quelli tariffari, secondo l'identificazione di bacini ottimali di utenza, in base a criteri di efficienza e riduzione dei costi, e determinano misure per l'incentivazione delle relative operazioni di aggregazione;
 - i Ministri dello sviluppo economico e per gli affari regionali e le autonomie locali, sentita la Conferenza unificata e su parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, individuano anche i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto legi-

